

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 – L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 2.

OBIETTIVO

Attivare un sostegno per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo proprietari o conduttori di terreni agricoli.

Nel caso di imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ai sensi del Regolamento UE 2024/3118, sono escluse dal contributo le imprese che eccedono il tetto del massimale de minimis di 50.000,00 € riferito agli ultimi tre anni anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti de minimis.

Nel caso di beneficiari non imprenditori agricoli, il limite massimo di contributo è pari a € 2.000,00 nel triennio.

INTERVENTI DI PREVENZIONE FINANZIABILI

Sono finanziabili gli interventi e i presidi atti a prevenire i danni arrecati alle produzioni agricole quali: recinzioni elettrificate e non, coperture, dissuasori, repellenti, gabbie-trappola, strumenti di protezione. La posa e la manutenzione delle opere di prevenzione sono a carico dei richiedenti.

Sono finanziabili interventi atti a prevenire i danni alle seguenti colture:

- a. vigneti rientranti nelle zone di produzione D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita –decreto ministero politiche agricole del 24 giugno 1998), D.O.C. (denominazione di Origine Controllata –decreto ministero politiche agricole del 26 giugno 1998), I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica –decreto ministero politiche agricole del 18 novembre 1995);
- b. meleti, mais, seminativi e altre colture specializzate;
- c. altre coltivazioni, ad eccezione di prati e pascoli, di imprese agricole

Non sono finanziabili coltivazioni di carattere familiare.

La stessa tipologia di intervento di prevenzione non può essere rifinanziata per la medesima azienda nell'arco di 5 anni, ad esclusione degli interventi che prevedono recinzioni fisse, che non possono essere rifinanziati nell'arco di 10 anni.

Possono essere ammessi a contributo solo gli interventi avviati o gli acquisti effettuati nell'anno di presentazione della domanda.

CONTRIBUTO

Il contributo ammissibile a finanziamento è pari al:

- 70% dell'importo ammesso in istruttoria, nel caso di beneficiari coltivatori diretti iscritti all'INPS;
- 60% dell'importo ammesso in istruttoria, nel caso di beneficiari imprenditori agricoli iscritti al registro imprese della CCIAA;
- 50% dell'importo ammesso in istruttoria, nel caso di beneficiari non aventi i requisiti precedenti.

Il contributo relativo all'acquisto di repellenti è pari al 40% dell'importo ammesso in istruttoria per tutte le categorie di beneficiari.

La spesa massima ammissibile è pari a:

- 4.000 € nel caso di beneficiari coltivatori diretti iscritti all'INPS o imprenditori agricoli iscritti al registro imprese della CCIAA;
- 2.500 € nel caso di beneficiari non aventi i requisiti precedenti

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Le specifiche disposizioni relative alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande, nonché le modalità di istruttoria delle stesse verranno approvate con determina del dirigente competente.